

Circ.Ass. 30 giugno 1992, n. 21 ⁽¹⁾.

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 - Interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

(1) Circolare dell'Assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 novembre 1992, n. 52.

La *legge regionale 9 agosto 1988, n. 15*, prevede provvidenze a favore dell'edilizia scolastica ed universitaria, sia a carattere eccezionale, sia a carattere continuativo.

Con la presente circolare vengono dettate disposizioni di applicazione della predetta legge soltanto per gli interventi aventi carattere continuativo, mentre, per quanto riguarda gli interventi inerenti alla formulazione di programmi di edilizia scolastica ordinaria, si provvederà successivamente con altra circolare che verrà tempestivamente diramata.

Interventi a favore dell'edilizia scolastica

La predetta legge autorizza questo Assessorato a programmare e/o finanziare interventi urgenti, interventi per l'adeguamento degli edifici alla normativa anti-infortunistica, interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche, interventi diretti all'acquisto di edifici monumentali, nonché a concedere contributi per la manutenzione ordinaria.

Interventi urgenti

Gli interventi urgenti saranno finanziati direttamente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, su richiesta di questo Assessorato.

Affinché l'intervento venga considerato urgente, è necessario che concorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- 1) che l'intervento sia la conseguenza di un evento imprevedibile;
- 2) che l'intervento non possa essere differito per esigenze di sicurezza.

Non rientrano, pertanto, nella casistica degli interventi urgenti, tutti quegli interventi derivanti dalla necessità di rendere agibili plessi vetusti o fatiscenti, in quanto la carenza non deriva da eventi imprevedibili.

Le esigenze di sicurezza, cui fa riferimento la legge, vanno riferite - tuttavia - sia agli utenti che ai terzi e deve concorrere la circostanza della non differibilità dell'intervento. Tale indifferibilità dell'intervento va, comunque, riferita alla necessità di rendere agibile il plesso scolastico.

Gli enti obbligati per le opere di edilizia scolastica di propria competenza signaleranno a questo Assessorato la necessità di operare un intervento urgente, indicando il plesso per il quale è richiesto l'intervento, l'evento imprevedibile che ha causato il danno e sottolineando l'esigenza di sicurezza per assicurare la quale occorre agire immediatamente.

La richiesta potrà, eccezionalmente, essere effettuata anche telegraficamente.

Questo Assessorato, valutata l'ammissibilità della richiesta, richiederà all'Assessore regionale per i lavori pubblici l'immediata esecuzione dell'intervento e questi procederà ai sensi delle disposizioni di cui all'*art. 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21*.

Contributi per la manutenzione ordinaria

L'Assessorato concede alle istituzioni scolastiche assegnazioni annuali non superiori a L. 10.000.000, per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica dell'obbligo e materna.

Le assegnazioni sono dirette ad eliminare le carenze pregresse ed emergenti, derivanti dalla mancata ordinaria manutenzione degli edifici scolastici.

Nella fattispecie, per ordinaria manutenzione deve intendersi quella riguardante le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tale manutenzione può essere effettuata sugli edifici destinati allo svolgimento delle attività scolastiche ordinarie, nonché delle attività parascolastiche ed integrative della scuola, ivi comprese le attività sportive, indipendentemente dalla circostanza che il titolo che dà luogo all'utilizzazione del manufatto sia la proprietà, l'uso perpetuo o l'uso precario, per cui gli interventi manutentivi possono essere effettuati anche sugli edifici in locazione. In tale ultima ipotesi l'intervento potrà effettuarsi solo se lo stesso non sia posto a carico del proprietario o del cedente in uso.

L'intervento in questione non è sostitutivo, ma solo integrativo, degli interventi manutentivi cui attualmente sono tenuti gli enti territoriali obbligati.

Le somme stanziare per la fattispecie in esame verranno accreditate ai provveditori agli studi competenti, i quali provvederanno ad erogare la spesa attraverso ordinativi intestati alle istituzioni scolastiche beneficiarie.

I provveditori ripartiranno la spesa nel superiore limite indicato, a favore dei circoli o delle scuole medie, diversificando l'assegnazione in rapporto alle riconosciute diverse esigenze di ciascuna istituzione scolastica ed entro i limiti che saranno eventualmente fissati nel provvedimento assessoriale di ripartizione dei fondi tra le province.

La somma erogata verrà iscritta nel bilancio del consiglio di circolo o di istituto con vincolo di destinazione.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di vigilare in ordine all'utilizzazione delle somme assegnate, in conformità alle prescrizioni di cui alla presente circolare.

I provveditori agli studi renderanno all'Assessorato sulla erogazione dei fondi a termine di legge.

Adeguamento alle norme anti-infortunistiche (non operante per l'esercizio 1992)

L'Assessorato è autorizzato a disporre interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici di ogni ordine e grado alla vigente normativa anti-infortunistica.

La definizione dei requisiti di sicurezza in termini di prevenzione contro gli infortuni, cui deve soddisfare l'edificio scolastico - sia nel suo complesso che nei vari settori e negli elementi costruttivi che lo compongono - va ricavata sulla base della normativa tecnica vigente per il settore dell'edilizia nonché dal *D.M. 18 dicembre 1975*, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica". Le condizioni di sicurezza, in termini di prevenzione contro il rischio elettrico, incendio, scariche atmosferiche, riguardano principalmente:

a) la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione:

- *D.P. 27 aprile 1955, n. 547, legge 1 marzo 1968, n. 186; legge 18 ottobre 1977, n. 791; CEI n. 64 e n. 11; legge 23 dicembre 1978, n. 833; legge 1 dicembre 1975;*

b) La sicurezza contro gli incendi:

- *D.M. 16 febbraio 1982; D.M. 16 maggio 1987 n. 246; legge 7 dicembre 1984, n. 818; D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577; D.M. 8 marzo 1985; D.M. 10 settembre 1986;*

- *D.M. 18 dicembre 1975 punti 3.8.3. norme CEI;*

c) la sicurezza dai fulmini:

- norma C.E.I. 81.1.

Gli enti obbligati hanno facoltà di avanzare apposite istanze di finanziamento all'Assessorato, compiegando all'istanza n. 2 copie del progetto esecutivo, unitamente alla deliberazione di approvazione del predetto progetto reso esecutivo con visto della competente C.P.C.

Il progetto dovrà essere corredato:

1) dall'attestato di conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edili e di igiene, rilasciato dal sindaco ai sensi dell'*art. 9 della legge regionale n. 19 del 1972;*

2) dal parere igienico - sanitario, di cui all'*art. 15 della legge regionale n. 21 del 1985*, rilasciato dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica della U.S.L.;

3) dall'attestazione di cui all'*art. 28 della legge regionale n. 35 del 1978;*

4) dal parere della soprintendenza competente per tutti gli edifici soggetti a tutela o ricadenti nelle zone soggette a tutela, ai sensi della *legge 1 giugno 1939, n. 1089* e della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*; oppure da dichiarazione del sindaco nella quale si evidenzia che la zona o l'edificio non è soggetto a tutela;

5) parere dei vigili del fuoco in ordine alla prevenzione incendi;

6) dichiarazione, ai sensi dell'*art. 6 della legge regionale 29 giugno 1985, n. 21*, del progettista attestante di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovrà insistere l'opera, nonché la fattibilità dell'opera in relazione alle caratteristiche del sito prescelto;

7) dichiarazione dell'organo che ha espresso parere tecnico sul progetto, sulla valutazione presuntiva delle spese tecniche, ai sensi dell'*art. 7 della legge regionale n. 21 del 1985*;

8) dichiarazione rilasciata dall'organo tecnico competente ad esprimere parere sul progetto, dalla quale risulti la rispondenza dello stesso alle norme dell'*art. 11 della legge regionale n. 21 del 1985*.

L'approvazione dovrà contenere:

a) la citazione dei preventivi pareri tecnici;

b) l'approvazione del progetto;

c) la richiesta del finanziamento;

d) l'assunzione a carico del bilancio dell'ente di ogni maggiore spesa eccedente l'importo del progetto;

e) le modalità di affidamento.

L'Assessorato si riserva di finanziare le richieste presentate in relazione alle disponibilità di bilancio (nell'esercizio finanziario 1992 non è stato previsto stanziamento di bilancio).

Abbattimento delle barriere architettoniche

L'Assessorato è autorizzato a finanziare progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

L'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici è prevista in generale dal *D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384*, nonché dal *D.M. 18 dicembre 1975* recante "Norme tecniche sull'edilizia scolastica".

Gli enti obbligati hanno facoltà di presentare a questo Assessorato apposita domanda compiegando n. 2 copie del progetto esecutivo unitamente alla delibera di approvazione dello stesso, resa esecutiva con visto della competente C.P.C.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dai visti e dai pareri di cui al precedente titolo ed inoltre dalla dichiarazione dell'organo tecnico competente a rendere il parere sul progetto, dalla quale risulti che il progetto è conforme alle prescrizioni sulla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'*art. 19 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15*.

L'Assessorato si riserva di procedere al finanziamento degli stessi in relazione alle disponibilità di bilancio.

Acquisto di edifici monumentali

L'*art. 20 della legge* estende la facoltà di utilizzare le procedure, di cui all'*art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80*, relative all'acquisto di edifici monumentali, oltre che agli enti locali, anche alle università ed alle opere universitarie.

Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dagli enti locali, gli edifici dovranno essere destinati ad attività scolastiche negli istituti di 2° grado.

Agli enti locali possono essere concessi da questo Assessorato, contributi pari al 95% delle spese occorrenti per il restauro e per le necessarie attrezzature idonee a rendere funzionali gli edifici acquisiti.

Coordinamento degli interventi

Gli enti che procedono al finanziamento o alla concessione di mutui, o contributi per la realizzazione di opere di edilizia e gli enti destinatari degli stessi, devono dare contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale dei predetti interventi, specificando l'importo del finanziamento, mutuo o contributo, la consistenza del plesso che si va a realizzare e l'esatta destinazione dello stesso all'istituzione scolastica beneficiaria.

L'affidamento e l'esecuzione degli interventi, di cui sopra, sono disciplinati dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo degli interventi competono a questo Assessorato, il quale ha facoltà di avvalersi anche dell'Ispettorato regionale tecnico.

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo, la nomina del collaudatore - nei limiti di cui all'*art. 26 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21* - compete a questo Assessorato anche per le opere incluse in programmi a contributo o nei programmi comunque formulati dalla stessa Amministrazione regionale.